



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione fallimentare

Il Giudice delegato

nel procedimento iscritto al n. 1/2019 R.G. avente ad oggetto la domanda di omologazione dell'accordo di composizione della crisi di cui agli art. 7 e 9 L.3/2012 proposta da **Ernesto Monacelli** (C.F. MNCRST51H21B550H), nato a Campomarino il 21.06.1951, residente in Prato Sesia alla via dei Partigiani n.11, **Rosalia Zilio** (C.F. ZLIRSL54A64H620V), nata a Rovigo il 24.01.1954, residente in Prato Sesia alla via dei Partigiani n.11, e **Samuel Monacelli** (C.F. MNCSML80R21D938C), nato a Gattinara il 21.10.1980, residente in Prato Sesia alla via dei Partigiani n.11, con il patrocinio degli avv.ti Chiara Cracolici e Alessandro Curletti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ernesto Monacelli, Rosalia Zilio e Samuel Monacelli hanno congiuntamente proposto ricorso *ex* artt. 7 e 9 legge n. 3/2012, esponendo:

- di non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942, di essere consumatori e di aver assunto tutte le obbligazioni oggetto della proposta di accordo esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta;
- di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento, essendo stato il piano del consumatore da essi proposto dichiarato inammissibile dal Tribunale;
- di versare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- di trovarsi in stato di sovraindebitamento in conseguenza della morte del padre della sig.ra Zilio in data 22.06.2013 e della cessazione del rapporto di lavoro del sig. Samuel Monacelli in data 06.02.2014 e del venir meno degli aiuti economici al nucleo familiare Monacelli/Zilio provenienti dal primo e del reddito del secondo;
- che l'indebitamento ammonta complessivamente ad euro 133.001,97, di cui



euro 36.462,49 riferibili a Ernesto Monacelli

euro 78.120,86 riferibili a Rosalia Zilio

euro 18.418,62 riferibili a Samuel Monacelli.

Tanto premesso, ciascuno dei ricorrenti ha proposto ai rispettivi creditori un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che presuppone l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore degli istanti di complessivi euro 30.000,00 (di cui euro 10.000,00 a favore del sig. Ernesto Monacelli, euro 15.000,00 a favore della sig.ra Rosalia Zilio ed euro 5.000,00 a favore del sig. Samuel Monacelli), garantito al 100% dalla Fondazione Antiusura denominata San Matteo e subordinato all'omologa dell'accordo.

In particolare, il sig. Ernesto Monacelli ha proposto l'accordo di seguito illustrato:

- 1) il pagamento delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura di complessivi euro 10.000,00 entro il termine di giorni trenta dall'accredito sul conto della procedura della somma messa a disposizione dalla banca;
- 2) il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla presente procedura, pari ad euro 2.552,48, in un'unica soluzione entro trenta giorni dall'erogazione del finanziamento;
- 3) il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari secondo il seguente riparto:
 - il pagamento nella misura integrale del credito privilegiato vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo di euro 147,25 e nella misura del 13,3% del credito chirografario per un importo di euro 363,15, per un totale complessivo di euro 510,67;
 - il pagamento integrale del credito privilegiato vantato da Regione Piemonte, per un importo di euro 2.812,12;
 - il pagamento nella misura del 13,3% del credito chirografario vantato da Unicredit S.p.A. (conto corrente), per un importo di euro 263,44;
 - il pagamento nella misura del 13,3% del credito chirografario vantato da Unicredit S.p.A. (carta di credito revolving), per un importo di euro 4,68;
 - il pagamento nella misura del 13,3% del credito chirografario vantato da Compass Banca s.p.a (contratto di prestito personale con cessione del quinto), per un importo di euro 1.472,59;
 - il pagamento nella misura del 13,3% del credito chirografario vantato dalla MB Credit Solution S.p.A., per conto della DoBank S.p.A. (cessionaria di Unicredit S.p.A.) (cointestato con la sig.ra Rosalia Zilio) (fido), per un importo di euro 1.642,20;
 - il pagamento nella misura del 13,3% del credito chirografario vantato da Compass S.p.A. (cointestato con il sig. Samuel Monacelli) (contratto di prestito personale), per un importo di euro 736,57;



- euro 32,25 fondo rischi per varie ed eventuali.

La sig.ra Rosalia Zilio ha proposto l'accordo di seguito illustrato:

1) il pagamento delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura di complessivi euro 15.000,00 entro il termine di giorni trenta dall'accredito sul conto della procedura della somma messa a disposizione dalla banca;

2) il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla presente procedura, pari ad euro 3.232,99, in un'unica soluzione entro trenta giorni dall'erogazione del finanziamento;

3) il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari secondo il seguente riparto:

- il pagamento nella misura del 14% del credito chirografario vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo di euro 379,30;

- il pagamento integrale del credito privilegiato vantato da Regione Piemonte, per un importo di euro 913,52;

- il pagamento nella misura del 14% del credito chirografario vantato da MB Credit Solution S.p.A., per conto della DoBank S.p.A. (cessionaria di Unicredit S.p.A.) (contratti di prestito personale), per un importo di euro 7.009,62;

- il pagamento nella misura del 14% del credito chirografario vantato da Compass S.p.A. (contratto di prestito personale con cessione del quinto), per un importo di euro 1.362,12;

- il pagamento nella misura del 14% del credito chirografario vantato da MB Credit Solution S.p.A., per conto della DoBank S.p.A. (cessionaria di Unicredit S.p.A.) (cointestato con il sig. Ernesto Monacelli) (contratto di prestito personale), per un importo di euro 1.728,63;

- il pagamento nella misura del 14% del credito chirografario vantato da MB Credit Solution S.p.A., per conto della DoBank S.p.A. (cessionaria di Unicredit S.p.A.) (cointestato con il sig. Samuel Monacelli) (contratto di fido), per un importo di euro 329,36;

- euro 64,46 fondo rischi per varie ed eventuali.

Infine, il sig. Samuele Monacelli ha proposto l'accordo di seguito illustrato:

1) il pagamento delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura di complessivi euro 5.000,00 entro il termine di giorni trenta dall'accredito sul conto della procedura della somma messa a disposizione dalla banca;

2) il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla presente procedura, pari ad euro 1.309,07, in un'unica soluzione entro trenta giorni dall'erogazione del finanziamento;

3) il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari secondo il seguente riparto:

- il pagamento nella misura del 20% del credito chirografario vantato da DoBank S.p.A. (cessionaria di Unicredit S.p.A.) (contratti di prestito personale), per un importo di euro 1.940,20;



- il pagamento nella misura del 20% del credito chirografario vantato da Compass S.p.A. (cointestato con il sig. Ernesto Monacelli) (contratto di prestito personale), per un importo di euro 1.273,01;
- il pagamento nella misura del 20% del credito chirografario vantato da MB Credit Solution S.p.A., per conto della DoBank S.p.A. (cessionaria di Unicredit S.p.A.) (cointestato con la sig.ra Rosalia Zilio) (contratto di fido), per un importo di euro 470,51;
- euro 7,21 fondo rischi varie ed eventuali.

Con decreto del 18.01.2019, valutata l'ammissibilità della domanda anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30534/2018 (*"Invero il disposto della L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 2, lett. b), prevede che la proposta non sia ammissibile quando il debitore abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dal capo II della legge citata. La norma, finalizzata ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Tali effetti giocoforza conseguono all'emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata"*), questo Giudice ha fissato per il giorno 21.03.2019 l'udienza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 3/2012.

In data 21.03.2019, l'OCC, avv. Paolo Borgna, ha depositato la relazione di cui all'art. 12, co.1, primo periodo, della legge n.3/2012 nella quale ha dato atto:

- che la proposta di accordo, con i relativi allegati, è stata notificata a mezzo p.e.c. ai creditori (Regione Piemonte, Agenzia Entrate Riscossione, Compass Banca S.p.A., Dobank e MB Credit Solutions S.p.A.);
- che in data 18.02.2019 è pervenuta, a mezzo p.e.c., la manifestazione di dissenso del creditore Compass Banca S.p.A.);
- che la proposta è stata approvata come segue: a) Zilio Rosalia: aventi diritto al voto per euro 77.207,34; voti contrari euro 9.395,38; voti favorevoli, ex art. 11, co.1, ultimo periodo L. 3/2012, euro 67.811,96; percentuale di approvazione, per silenzio assenso, circa 87%; b) Monacelli Samuel: aventi diritto al voto euro 18.412,62; voti contrari euro 6.194,50; voti favorevoli, ex art. 11, co.1, ultimo periodo L. 3/2012, euro 12.218,12; percentuale di approvazione, per silenzio assenso, circa 66,36%; c) Monacelli Ernesto: aventi diritto al voto euro 33.503,12; voti contrari euro 10.668,44;



voti favorevoli, ex art. 11, co.1, ultimo periodo L. 3/2012, euro 22.834,68; percentuale di approvazione, per silenzio assenso, circa 68,16%.

All'udienza del 21.03.2019, il creditore dissenziente Compass Banca s.p.a. ha ribadito di non aderire alla proposta di accordo, eccependo: il carattere colposo del sovraindebitamento e l'assenza di meritevolezza del ricorso alla procedura ex legge 3/2012; il carattere privilegiato ex art. 2751-bis 1° comma c.c. e non chirografario del proprio credito, garantito dalla cessione del quinto della pensione; l'opponibilità della cessione del quinto della pensione alla procedura e, in via subordinata, l'opponibilità della cessione dei crediti futuri nel termine di tre anni dall'omologa dell'accordo.

Questo Giudice si è quindi riservato di decidere all'esito del deposito della relazione finale da parte dell'OCC.

In data 18.04.2019 è stata depositata l'attestazione definitiva del professionista sulla fattibilità del piano ex art. 12, co. 1, terzo periodo, della legge n. 3/2012.

L'OCC ha dato, altresì, atto che a seguito della trasmissione ai creditori della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 12, co.1, primo periodo, della legge n. 3/2012 non sono pervenute ulteriori contestazioni nel termine di legge.

Ritiene il Tribunale che le contestazioni svolte da Compass s.p.a. non siano meritevoli di accoglimento e che l'accordo di composizione della crisi possa essere omologato.

Sull'eccezione di sovraindebitamento colposo e di assenza di meritevolezza del ricorso alla procedura di composizione della crisi.

L'eccezione sollevata da Compass s.p.a. è infondata.

Al riguardo si osserva che lo strumento prescelto dai ricorrenti al fine di comporre la propria crisi da sovraindebitamento è costituito dall'accordo e non già dal piano del consumatore.

La legge n.3/2012 valorizza il profilo della meritevolezza del debitore esclusivamente ai fini dell'omologa giudiziale del piano del consumatore, rimanendo invece tale profilo soggettivo del tutto estraneo allo strumento dell'accordo con i creditori.

Tanto emerge dal semplice raffronto delle disposizioni normative di cui agli artt. 12-bis co.3, (*"Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano"*) e 12 co.2 (*"Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui*



all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda").

Sull'eccezione dell'opponibilità della cessione del quinto dello stipendio alla procedura e della natura privilegiata ex art. 2751 bis 1° comma c.c. del credito. Sull'eccezione subordinata dell'opponibilità della cessione nel termine di tre anni dall'omologa dell'accordo

Secondo la prospettazione del creditore dissenziente, il finanziamento assistito da cessione di quote della pensione dovrebbe essere rimborsato secondo il piano di ammortamento originariamente concordato e non potrebbe invece essere falcidiato in sede di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto, per effetto del contratto stipulato tra le parti, il quinto della pensione ceduto non sarebbe più nella titolarità dei ricorrenti, bensì nella titolarità della stessa finanziaria.

In via gradata, il creditore dissenziente ha propugnato l'applicabilità in via analogica dell'art. 2918 c.c. e quindi la tutela della cessione dei crediti futuri nel termine di tre anni dall'omologa dell'accordo.

Aderendo all'orientamento di larga parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Pistoia 27.12.2013; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Siracusa 17.06.2016; Tribunale Livorno 21.09.2016, 15.02.2017 e 18.01.2018; Trib. Grosseto 09.05.2017; Tribunale Napoli Nord 18.05.2018), ritiene questo Giudice che la tesi di Compass s.p.a. non sia condivisibile.

In primo luogo, si osserva che con la legge n.3 il Legislatore del 2012 ha inteso consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare la propria situazione debitoria anche attraverso la proposta di adempimento in misura inferiore all'importo originario (fermo, però, il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali), offrendo agli stessi la cd. *second chance* o il cd *fresh start*, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale.

In quest'ottica è evidente che quando il citato testo normativo fa riferimento alla situazione debitoria non possa che intendere qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o ancora da scadere, relativa ad un contratto in fase di esecuzione ovvero ad un contratto non più in essere perché ad esempio risolto.



La stessa legge prevede, poi, anche la possibilità della falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché ne sia comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Quanto alla posizione giuridica soggettiva di Compass, si osserva che il credito di cui è titolare il creditore dissenziente deriva da due finanziamenti da rimborsarsi attraverso lo strumento della cessione "*pro solvendo*" di quote della pensione ai sensi del d.P.R. n. 180/1950 e relativo regolamento esecutivo (successive modifiche ed integrazioni).

Tale credito non ha natura privilegiata, come pretenderebbe Compass s.p.a., bensì chirografaria.

Il rapporto negoziale avente fonte nei contratti *de quibus* è strutturato nei termini di seguito illustrati:

- a) il sig. Ernesto Monacelli e la sig.ra Rosalia Zilio hanno stipulato due contratti di finanziamento con Compass, ricevendo una somma in prestito e prevedendo quale modalità di rimborso, come già detto, la "cessione del quinto della pensione" secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 180/1950 e relativo regolamento esecutivo (successive modifiche ed integrazioni);
- b) i ricorrenti (creditori cedenti) hanno, cioè, pattuito il trasferimento di una parte del proprio credito pensionistico vantato nei confronti di INPS (debitore ceduto) in concomitanza con il sorgere del credito alla singola mensilità;
- c) dai contratti *de quibus* nascono quindi due posizioni: la prima costituita dalla posizione debitoria del sig. Monacelli e della sig.ra Zilio nei confronti della finanziaria, integrante un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria; la seconda costituita dalla posizione della finanziaria nei confronti di INPS, la quale al sorgere del credito ceduto subentra *ex art.* 1263 c.c. nella posizione dei ricorrenti di creditori privilegiati *ex art.* 2751-*bis* c.c. nei confronti dell'Istituto;
- d) le parti hanno in sostanza concluso un contratto con effetti obbligatori, il quale prevede che, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto al trattamento mensile pensionistico in capo ai ricorrenti, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria;
- e) in altri termini, i ricorrenti non si sono privati della titolarità del credito nei confronti dell'Istituto, ma hanno solo inteso realizzare il trasferimento a favore del cessionario nel momento in cui il credito ceduto viene ad esistenza (prima del verificarsi dell'evento, la titolarità della relativa somma rimane, cioè, in capo al pensionato); il credito ceduto è un credito futuro che sorge relativamente ai ratei di pensione soltanto nel momento in cui matura il diritto a percepire la pensione mensile.



In mancanza di un effetto traslativo immediato, deve quindi ritenersi legittima la falcidia del credito di Compass, al pari degli altri creditori chirografari, proposta dai ricorrenti nel loro accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

D'altra parte la natura concorsuale del procedimento di composizione della crisi e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari.

Tale lettura trova, da ultimo, conforto normativo nel "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al d.lgs. n.14/2019, ed in particolare nell'art.67, co.3, il quale dispone che il piano di ristrutturazione dei debiti può prevedere anche la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.

Sull'omologabilità dell'accordo

Come riferito dall'OCC, l'accordo è stato raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti per silenzio assenso.

Nella complessiva posizione debitoria dei ricorrenti, si rileva l'assenza di crediti impignorabili. I debitori hanno assicurato il pagamento integrale dei crediti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo, l. n. 3/2012.

L'avv. Borgna ha depositato una dettagliata relazione in merito alla fattibilità dell'accordo di composizione della crisi, nella quale ha evidenziato che *"il fatto che la maggior parte del pagamento ai creditori avvenga con risorse di terzi estranei al nucleo familiare pare essere elemento decisivo e dirimente per la convenienza dell'operazione, atteso che i 30.000,00 euro complessivi potrebbero essere recuperati in non meno di 10 anni e con ingenti costi per attività legali ed anticipazioni e spese di esecuzione, senza quindi alcuna effettiva convenienza per il creditore e senza alcuna certezza del "quantum" recuperabile"*.

Considerata la composizione del patrimonio dei ricorrenti, può in effetti ritenersi che le risorse esterne garantiscano una soddisfazione dei crediti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

L'avv. Borgna ha opportunamente osservato che:

- i beni immobili nella titolarità dei debitori, situati in una zona periferica priva di significative possibilità di sviluppo edilizio, anche per la contingenza di depressione lavorativa e industriale, sono di scarso valore commerciale e che il bene di maggior consistenza è in comproprietà per ½ con Zilio Ornella, soggetto non indebitato e quindi immobile non commerciabile senza la preventiva divisione con relativi costi;



- le autovetture hanno valori modesti;
- il prelievo costante di quota della pensione/stipendio non pare possa costituire un particolare vantaggio per i creditori considerati il numero elevato di anni necessari per il recupero delle somme offerte dai debitori immediatamente a mezzo finanziamento bancario garantito al 100% dalla Fondazione Antiusura denominata San Matteo.

Dall'altra parte, nessuna contestazione circa la convenienza del piano rispetto alla prospettiva della liquidazione del patrimonio è stata sollevata dai creditori.

Per le ragioni esposte, pertanto, l'accordo proposto da Ernesto Monacelli, Rosalia Zilio e Samuel Monacelli deve essere omologato.

PQM

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto da Ernesto Monacelli, Rosalia Zilio e Samuel Monacelli, disponendo che i debitori effettuino i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo approvato, con interruzione delle trattenute del quinto delle pensioni;

DISPONE a cura dell'Organismo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 10, 12 e 15 della legge n. 3/2012, la pubblicazione immediata dell'accordo suddetto sul sito internet del Tribunale di Novara.

Si comunichi.

Novara, 19/07/2019

Il Giudice delegato
dott.ssa Simona Delle Site

